	SEGNALAZIONE ILLECITI - WHISTLEBLOWER			Pagina 1 di 4
	PROCEDURA EMESSA DA RDQS QUALE PARTE INTEGRANTE DEL SGSSL E DEL SGQ	PROCEDURA APPROVATA DALL'ALTA DIREZIONE E DAL OdV QUALE PARTE INTEGRANTE DEL MOG 231/01	P.13.04 Rev. 01 10/10/2019	

1. PREMESSA

L'art. 1, comma 51, della Legge 190 del 6/11/2012 ha inserito nel d.lgs. 165/2001 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche") l'articolo 54-bis "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", introducendo nel nostro ordinamento una misura di tutela funzionale all'emersione dei fenomeni di corruzione e *mala gestio* nelle amministrazioni pubbliche, che è stata successivamente estesa dal P.N.A. e dalla Determinazione n. 6 del 28/04/2015 "Linee Guida in materia di tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. whistleblower)" alle società controllate direttamente o indirettamente dalla Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

Terminal Nord ha recepito tale disposizione normativa nel Modello Organizzativo, prevedendo l'adozione di misure idonee ad incoraggiare il dipendente a denunciare gli illeciti di cui viene a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, avendo cura di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla segnalazione. La *ratio* della norma è quella di evitare che il dipendente, venuto a conoscenza di condotte illecite in ragione del rapporto di lavoro, ometta di segnalarle per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.

Le segnalazioni che, sulla base di elementi oggettivi, non risultino rese in buona fede (c.d. *malicious report*) daranno luogo, ove applicabili, a procedimenti sanzionatori previsti dalla legge.

In particolare il segnalante sarà ritenuto responsabile dei comportamenti che integrino un'ipotesi di reato di calunnia o diffamazione, ovvero si configurino come fatti dolosi o colposi che cagionano ad altri un danno ingiusto ai sensi dell'art. 2043 del codice civile.


3. DOCUMENTO/I DI RIFERIMENTO

CODICE	TITOLO	RESPONSABILE ARCHIVIAZIONE
M.13.12	Segnalazione di condotte illecite ai sensi dell'art. 54 – bis del d.lgs 165/2001 – MODULO "A"	ODV
M.13.13	Segnalazione di condotte illecite ai sensi dell'art. 54 – bis del d.lgs 165/2001 – MODULO "B"	ODV

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

A tal fine è stata predisposta la presente procedura volta a disciplinare il processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni da parte dei destinatari sotto descritti, in grado di assicurare la protezione dei dati identificativi e consentire solo nei casi previsti dalla legge che il segnalante possa essere identificato dal destinatario.

La tutela prevista dalla presente procedura non si applica nei casi di segnalazioni che riportino informazioni false rese con dolo o colpa.

	SEGNALAZIONE ILLECITI - WHISTLEBLOWER			
	PROCEDURA EMESSA DA RDQS QUALE PARTE INTEGRANTE DEL SGSSL E DEL SGQ	PROCEDURA APPROVATA DALL'ALTA DIREZIONE E DAL OdV QUALE PARTE INTEGRANTE DEL MOG 231/01	P.13.04 Rev. 01 10/10/2019	Pagina 2 di 4

Nei casi rientranti nella procedura l'identità del segnalante, se l'addebito contestato si fonda su altri elementi e riscontri oggettivi in possesso della Società o che la stessa abbia autonomamente acquisito a prescindere dalla segnalazione, non può essere rivelata senza il suo consenso e comunque al di fuori dei casi consentiti dalla Determinazione n. 6/2015.

3. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La gestione delle segnalazioni è attribuita all'Organismo di Vigilanza.

4. DESTINATARI DELLA PROCEDURA

I dipendenti della Società.

5. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni devono riguardare condotte illecite di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, ovvero apprese in virtù dell'ufficio rivestito, comprese quelle notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale. Tali condotte, anche se non consistenti in specifici reati, devono essere riconducibili alla nozione ampia di corruzione, prevista dal punto 2.1. della Determinazione n. 12 del 28/10/2015 che contempla, oltre al reato di corruzione e al complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, ogni azione imputabile a "*maladministration*". Come precisato dalla Determinazione n. 6 del 28/04/2015, vi rientrano quindi anche situazioni in cui si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un mal funzionamento della Società a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*.





La Determinazione n. 6/2015 non richiede la certezza da parte del segnalante dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati, ritenendo sufficiente che il dipendente, in base alle proprie conoscenze circostanziate, ritenga altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito rientrante nella categoria sopra descritta. Non si prevede la tutela di segnalazioni fondate su meri sospetti o voci.

6. PROCESSO

La segnalazione deve avvenire tramite gli appositi moduli predisposti, da intendersi parte integrante della presente procedura, pubblicati sul sito www.grupposapir.it, sezione il Gruppo-documenti.

In particolare, la presente procedura prevede che:

- il segnalante inserisca i propri dati identificativi nel modulo "A" e lo chiuda in una busta bianca, apportando sulla stessa la dicitura "A";
- il segnalante descriva il fatto oggetto della segnalazione compilando il modulo "B" e lo chiuda in una busta bianca apportando sulla stessa la dicitura "B";

   	SEGNALAZIONE ILLECITI - WHISTLEBLOWER			
	PROCEDURA EMESSA DA RDQS QUALE PARTE INTEGRANTE DEL SGSSL E DEL SGQ	PROCEDURA APPROVATA DALL'ALTA DIREZIONE E DAL OdV QUALE PARTE INTEGRANTE DEL MOG 231/01	P.13.04 Rev. 01 10/10/2019	Pagina 3 di 4

- il segnalante inserisca le buste "A" e "B" in una busta bianca senza alcuna scritta, da sigillare, e la imbuchi nell'apposita casella di posta tradizionale contrassegnata dalla denominazione "Whistleblowing" collocata a fianco del cancello di ingresso della sede legale di TERMINAL NORD, in Via G. Antonio Zani, n. 1, 48122 Ravenna. Tale collocazione, per ubicazione, si ritiene idonea a garantire la riservatezza del segnalante.

L'ODV prende in carico direttamente dalla casella di posta tradizionale contrassegnata dalla denominazione "Whistleblowing" la busta, assegna alla stessa un numero di protocollo che viene riportato sia sulla busta "A" che sulla busta "B". La busta "A" viene conservata dall' ODV in un armadio chiuso a chiave, al quale hanno accesso solo i membri dell'ODV e della cui sicurezza e inaccessibilità sono gli unici responsabili.

In questo modo la segnalazione viene identificata solo con il numero di protocollo, mantenendo riservata l'identità del segnalante che deve essere conosciuta e custodita solo dall'ODV.

L'eventuale trasmissione a soggetti interni a Terminal Nord deve riguardare esclusivamente la segnalazione contenuta nel modulo B, contrassegnata da numero di protocollo.

Nel caso di trasmissione all'Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti o al Dipartimento della funzione pubblica l'ODV è tenuto a rendere noto il solo modulo B precisando, laddove ne sussistano i presupposti, che si tratta di una segnalazione pervenuta da soggetto al quale l'ordinamento consente la tutela della riservatezza ai sensi dell'art. 54 bis del d.lgs. 165/2001.

L'ODV è tenuto a trattare i dati sensibili contenuti nel modulo "A" nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.





Al fine di sensibilizzare i dipendenti, l'ODV invia a tutto il personale con cadenza periodica una comunicazione specifica in cui sono illustrate la finalità dell'istituto del "whistleblowing" e la procedura per il suo utilizzo.

L'Organismo di Vigilanza rende conto, con modalità tali da garantire comunque la riservatezza dell'identità del segnalante, del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento all'interno in un report periodico al Consiglio di Amministrazione e all'ANAC tramite la Relazione annuale, redatta nei modi e tempi stabiliti dall'Autorità.

7. ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate all'ODV che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

A tal fine, l'ODV può avvalersi del supporto e della collaborazione delle competenti strutture aziendali e, all'occorrenza, di organi di controllo esterni all'azienda (tra cui Guardia di Finanza, Direzione Provinciale del Lavoro, Comando Vigili Urbani, Agenzia delle Entrate).

   	SEGNALAZIONE ILLECITI - WHISTLEBLOWER			
	PROCEDURA EMESSA DA RDQS QUALE PARTE INTEGRANTE DEL SGSSL E DEL SGQ	PROCEDURA APPROVATA DALL'ALTA DIREZIONE E DAL OdV QUALE PARTE INTEGRANTE DEL MOG 231/01	P.13.04 Rev. 01 10/10/2019	Pagina 4 di 4

Qualora, all'esito della verifica, la segnalazione risulti fondata, l'ODV, in relazione alla natura della violazione, provvederà a comunicare l'esito dell'accertamento agli organi competenti e di controllo della Società, affinché provvedano all'adozione dei provvedimenti gestionali di loro competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare.

Laddove l'ODV venga a conoscenza di fatti che rappresentano una notizia di reato presenterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente e provvederà a darne tempestiva informazione all'ANAC.

Nel caso in cui invece l'ODV, espletata l'attività di verifica, ritenga sulla base di dati circostanziati che la segnalazione sia infondata ma resa in buona fede, provvederà ad archivarla motivandone le ragioni con apposito verbale.

L'ODV farà seguire all'archiviazione provvedimenti di tipo disciplinare e, sussistendone gli estremi, sanzionatori nei soli casi di "*malicious report*".

8. TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEL SEGNALANTE

Nei confronti del whistleblower non è tollerata da parte della Società alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni o attività lavorative per motivi collegati alla segnalazione.

La violazione della presente procedura è fonte di responsabilità disciplinare ordinaria e, sussistendone i presupposti, penale a carico dell'ODV e/o dei destinatari.